

0
C.C. n. 27
del 27/6/86

3

COMUNE DI CASTELLIRI
PROVINCIA di FROSINONE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Tipologia degli impianti
- Art. 5 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 6 Limitazioni e divieti
- Art. 7 Pubblicità' effettuata su spazi ed aree comunali

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'

- Art. 08 Oggetto
- Art. 09 Soggetto passivo
- Art. 10 Modalità' di applicazione dell'imposta
- Art. 11 Affissioni dirette
- Art. 12 Dichiarazione
- Art. 13 Pagamento dell'imposta
- Art. 14 Rimborsi
- Art. 15 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 16 Riduzioni dell'imposta
- Art. 17 Esenzioni dall'imposta

CAPO III - TARIFFE

- Art. 18 Pubblicità ordinaria
- Art. 19 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 20 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
- Art. 21 Pubblicità varia

CAPO IV - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 22 Oggetto
- Art. 23 Superficie degli impianti
- Art. 24 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 25 Modalità' delle pubbliche affissioni
- Art. 26 Riduzioni del diritto
- Art. 27 Esenzioni dal diritto
- Art. 28 Pagamento del diritto

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 29 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 30 Sanzioni amministrative
- Art. 31 Gestione del Servizio
- Art. 32 Norme finali
- Art. 33 Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di CASTELLIRI sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs.507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 3521 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella " **CLASSE V** " .

Art. 4

Tipologia degli impianti pubblicitari

E' da considerarsi "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata, eventualmente, da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Per cartello pubblicitario si intende quel "manufatto" bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Per manifesto pubblicitario si intende quell'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici,

posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria e né per luce indiretta.

Per striscione, locandina o stendardo pubblicitario, si intende quell'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si considera "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia dei prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

I segni orizzontali reclamistici, (ammessi solo all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore successive o precedenti) devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 5

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;

c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente e' comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà' essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà' essere attestata la disponibilità' di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L.7.8.1990 n. 241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo(8) (NOTA: Se adottato).

Art. 6 **Limitazioni e divieti**

E' fatto divieto di esercitare pubblicità' sonora dalle ore 13,00 alle ore 16,30 per il periodo 21 giugno 30 settembre e dalle ore 24 alle ore 7,00 sempre.

E' altresì' vietata in modo permanente la pubblicità' sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità' effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità' effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze e' consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 7 **Pubblicità' effettuata su spazi ed aree comunali**

Qualora la pubblicità' sia effettuata su beni di proprietà' comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché' della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 8 Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9 Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a **trecento centimetri quadrati**.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli "bifacciali" le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario

o ad accrescerne l'efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 11 **Affissioni dirette**

Il Comune di CASTELLIRI si riserva di stabilire una superficie per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs: 507/1993.

Art. 12 **Dichiarazione**

Il soggetto passivo di cui all'art. 9 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 13 **Pagamento dell'imposta**

Per le fattispecie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie imponibili il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Castelliri con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se

e' superiore. La relativa attestazione di versamento dovrà essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità' annuale l'imposta può' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Qualora la pubblicità' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, è dovuto anche il pagamento di un "canone a titolo di affitto o concessione" pari a f. 12.000 per ogni metro quadrato esposto, fermo restando l'applicabilità della tassa O.S.A.P.

Art. 14 **Rimborsi**

Il contribuente può' chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 15 **Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta**

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 16 **Riduzioni dell'imposta**

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

a) per la pubblicità' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

M. Martini

Art. 17 **Esenzioni dall'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca attività' negli stessi esercitata, nonché' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle

insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti ad attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) la pubblicità effettuata all'interno di strutture sportive, di proprietà del comune, non avente scopo di lucro, ed "affiliate" al CONI.

CAPO III – TARIFFE

Art. 18

Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, è di £. 22000; per la fattispecie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa di £. 2200.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta nella misura e con le modalità previste dal comma precedente.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

SVILUPPO DELLE TARIFFE (CLASSE V)

A) Pubblicità normale

Per superficie fino a mq. 5,5		Per superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5		Per superficie superiore a mq. 8,5	
Fino a 3 mesi per ogni mese	Oltre 3 mesi (annuale)	Fino a 3 mesi per ogni mese	Oltre 3 mesi (annuale)	Fino a 3 mesi per ogni mese	Oltre 3 mesi (annuale)
2200	22000	3300	33000	4400	44000

B) Pubblicità in forma luminosa o illuminata

Per superficie fino a mq. 5,5		Per superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5		Per superficie superiore a mq. 8,5	
Fino a 3 mesi per ogni mese	Oltre 3 mesi (annuale)	Fino a 3 mesi per ogni mese	Oltre 3 mesi (annuale)	Fino a 3 mesi per ogni mese	Oltre 3 mesi (annuale)
3200	32000	4000	40000	4800	48000

Art. 19

Pubblicità effettuata con veicoli:

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 18; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.18 comma 3.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	£. 144.000
b) autoveicolo con portata inferiore a 3.000 Kg.	£. 96.000
c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	£. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

**SVILUPPO DELLE TARIFFE
(CLASSE V)**

Comma 1 all'interno dei veicoli

A PUBBLICITA' NORMALE		B PUBBLICITA' IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA	
fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)	fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)
1.600	16.000	3.200	32.000

Comma 1 all'esterno dei veicoli

A) Pubblicità normale

Per superficie fino a mq. 5,50		Per superficie compresa tra mq.5,50 e 8,50		Per superficie superiore a mq. 8,50	
fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)	fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)	fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)
1.600	16.000	2.400	24.000	3.200	32.000

B) Pubblicità in forma luminosa o illuminata

Per superficie fino a mq. 5,50		Per superficie compresa tra mq.5,50 e 8,50		Per superficie superiore a mq. 8,50	
fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)	fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)	fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)
3.200	32.000	4.000	40.000	4.800	48.000

Comma 3

A) Pubblicità normale

Cate- goria	DESCRIZIONE	TARIFFA	
		senza rimorchio	con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	144.000	288.000
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	96.000	192.000
c)	Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	48.000	96.000

B) Pubblicità in forma luminosa o illuminata

Cate- goria	DESCRIZIONE	TARIFFA	
		senza rimorchio	con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	288.000	576.000
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	192.000	384.000
c)	Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	96.000	192.000

Art. 20

Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare di £. 64.000.

Per la pubblicità di cui al precedente comma di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa di £.6.400.

Per la pubblicità prevista ai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica rispettivamente l'imposta di £. 32.000 e £. 3.200.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, di £. 4.000.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera di £. 2.000.

**SVILUPPO DELLE TARIFFE
(CLASSE V)**

A) Commi 1, 2 e 3

PER CONTO ALTRUI (comma 1)		PER CONTO PROPRIO (comma 3)	
fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)	fino a 3 mesi per ogni mese	oltre 3 mesi (annuale)
6.400	64.000	3.200	32.000

B) Commi 4 e 5

PER OGNI GIORNO	
Per i primi trenta giorni (comma 4)	per il periodo successivo ai primi 30 giorni (comma 5)
4.000	2.000

Art. 21
Pubblicità Varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di £.16.000.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è di £. 96.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili, si applica la tariffa di £. 48.000.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, vdi £. 4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di £. 12.000

CAPO IV - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale; esso e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio', destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 23

Superficie degli impianti

Il Comune di CASTELLIRI, con popolazione al 31.12.1991 di n. 3521 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno 42 metri quadrati, (12 per ogni 1000 abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 42, pari a n. 60 manifesti delle dimensioni di cm. 70x100.

ART. 24

DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nella misura di lire 2000 per ogni foglio di dimensioni 70X100 per i primi 10 giorni; per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione £ 600.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è di £. 3000; per manifesti di dimensioni superiori, si calcola la superficie complessivamente occupata in mq. e si divide per 0.7.

SVILUPPO DELLE TARIFFE

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A 70 X 100 (per commissioni inferiori a 50 fogli)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
3.000	900

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A 70 X 100 (per commissioni superiori a 50 fogli)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
2.000	600

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge n. 142/90 e successive modificazioni, Rag. Mario Nicoli ; (All. A)

ACQUISITO il parere della apposita commissione consiliare (All.B)

Illustra il sindaco facendo rilevare che non si tratta di aumenti di tariffe ma di previsione diretta a una migliore gestione del servizio, il quale autorizza l'inserimento a verbale della dichiarazione a firma dei consiglieri di minoranza che testualmente recita:

"I sottoscritti Palombo Sandro, di Folco Davide, De Ciantis Emilio, Pagnanelli Sante e Lorini Lucio, Consiglieri comunali della Lista Castelliri Insieme,

CONSIDERATO che codesta maggioranza continua a comportarsi in modo arrogante e

Modalità' delle pubbliche affissioni

(Art. 22 del D.Lgs. 507/93)

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne da' tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il

committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 26

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 27
Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 28
Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 13 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29
Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il

pagamento deve essere eseguito sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute all'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche amministrazioni per le relative soprattasse si applicano interessi di mora del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi della stessa natura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 30

Sanzioni amministrative

Per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettività della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la pubblicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei regolamenti relativi alla installazione degli impianti, si applica una sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, nei quali termini delle violazioni riportati in apposito verbale. Con il medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, qualunque sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle adesioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari sequestrati abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica pubblicitaria nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 31
Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 32
Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, precedentemente adottato.

Art. 33
Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 1994.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 4
IN DATA 5 OTTOBRE 1995.**

COMUNE DI CASTELLIRI
Provincia di Frosinone

Pareri ex artt. 53 e 55 della legge n. 142/90

Oggetto delibera di CC o ~~CM~~: Regolamento Comunale
Comune Pubbliche e servizio Pubbliche affissioni

Parere di regolarità tecnica dell'Ufficio di Ripartizione

favorevole

Il Capo Settore

(Rag. Mario Nicoli)

M. Nicoli

Parere di regolarità tecnica dell'Ufficio di Ragioneria

Il Capo Settore

(Rag. Mario Nicoli)

M. Nicoli

Parere di attestazione finanziaria

Si attesta che sul capitolo emarginato in delibera esiste la
dovuta copertura finanziaria.

Il Ragioniere

Parere di legittimità

favorevole

Il Segretario Comunale

[Signature]